

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

ALLEGATO 4-BIS, REG. IVASS 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Thomas Poli

NUMERO ISCRIZIONE RUI E00077917

**OPERANTE PER L'AGENZIA GCA ASSICURAZIONI SRL, SEDE LEGALE IN VIALE NINO PERNICI 14/B,
RIVA DEL GARDA (TN) 38066, N. RUI A000187130**

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto di imprese di assicurazione.

Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto: ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI.

- Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap");
- fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Cap, ovvero una raccomandazione personalizzata.

Attività svolte nell'ambito della consulenza prestata: complessivo esame delle caratteristiche, della conoscenza e dell'esperienza del cliente e delle relative richieste ed esigenze di copertura sulla base delle informazioni rese dallo stesso; valutazione delle possibili offerte idonee a soddisfare i bisogni del cliente e individuazione motivata del prodotto più adeguato a tal fine; consulenza sulle vicende contrattuali successive alla conclusione del contratto (es. versamenti integrativi, variazioni, etc.);

- l'intermediario fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Cap, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione

personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

- l'intermediario fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-*septies*, Cap;
- l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

L'intermediario distribuisce prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese di assicurazione.

Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Cap:

Le informazioni oggettive sul prodotto, che illustrano le caratteristiche, la durata, i costi, gli oneri e i limiti della copertura e ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, nonché le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, sono fornite attraverso la consegna del set informativo di prodotto, contenente in particolare il KID (Documento contenente le informazioni chiave ai sensi del Reg. 2014/1286/UE).

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto):

- commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);
- onorario corrisposto direttamente dal cliente. Importo del compenso o, se non possibile indicarlo, metodo per calcolarlo: Fare clic o toccare qui per immettere il testo..
- altri benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

In base ai complessivi risultati complessivi di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici. Si precisa che eventuali incentivi non riguardano specificamente la distribuzione di uno o più prodotti d'investimento assicurativi proposti al contraente, riferendosi a parametri non riconducibili a uno o più specifici prodotti.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.